

L'assegnazione su altro incarico, di chi ha perso il posto con la riforma Gelmini, evita il licenziamento

Esuberi verso il ricollocamento

Si parte nella provincia di Napoli con i docenti tecnico-pratici

di **Antimo Di Geronimo**

Al via la ricollocazione dei docenti che sono andati in esubero per effetto della riforma delle superiori. A fare da aprifila è l'ufficio scolastico provinciale di Napoli, che il 6 ottobre scorso ha chiesto ai dirigenti scolastici della provincia di acquisire i titoli posseduti da alcune categorie di insegnanti tecnico pratici (nota prot. 113/36).



Per ora si tratta solo dei docenti appartenenti delle seguenti classi di concorso: A075 (stenografia); A077 (dattilografia e trattamento testi); C555 (esercitazioni di pratica professionale) e C999 (enti locali). Ma in futuro potrebbe essere esteso ad altre classi di concorso. L'ufficio ha chiesto i dati relativi al possesso di altre abilitazioni, di altri titoli di studio, del diploma di specializzazione per il sostegno e della patente europea del computer. Insomma, è stata avviata la fase preliminare all'avvio delle procedure per la ricollocazione che, nell'ordinamento scolastico, sono regolate dal contratto integrativo per la mobilità annuale. La clausola negoziale di riferimento è l'articolo 2, comma 3, del contratto integrativo del 15 luglio scorso. La disposizione contrattuale prevede che il personale in soprannumero, titolare

D.O.P. (dotazione organica provinciale) e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, debba essere utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine: a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione; b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità; c) insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio posseduto.

La clausola negoziale prevede la possibilità, per l'amministrazione, di collocare i docenti in esubero anche d'ufficio, in altre classi di concorso e anche in assenza della specifica abilitazione. Dunque, senza il vincolo della previa domanda dell'interessato. Fermo restando che i docenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma hanno diritto a presentare un'apposita domanda elencando un ordine di preferenza, sia per le classi di concorso dove avrebbero titolo ad essere ricollocati, sia per le sedi.

L'esito positivo della ricollocazione, peraltro, allontana il rischio dell'applicazione dell'art. 34 del decreto legislativo 165/2001, che prevede, per gli incollocabili, la disponibilità per due anni a stipendio ridotto e poi il licenziamento. Si tratta di una disciplina, già presente nel decreto legislativo 29/93, che prevede due momenti. Il primo è incentrato sulla ricerca di una nuova collocazione per il dipendente in esubero. A questo proposito, l'art. 33 del decreto legislativo 165/2001 prevede che l'amministrazione debba provare a trovare una nuova collocazione per il dipendente nell'ambito della stessa qualifica. E dunque, per i docenti, è prevista la possibilità di ricollocare l'insegnante in esubero in altra classe di concorso. In assenza dell'abilitazione specifica per l'accesso alla nuova qualifica, l'amministrazione è tenuta a disporre appositi corsi di riconversione. Non di meno, al persistere della incollocabilità, la norma prevede che si tenti con la mobilità intercompartimentale. E cioè che si provi a ricollocare il dipendente presso un'altra amministrazione dello stato. Se nemmeno in questo caso è possibile trovare uno nuovo posto di lavoro per l'interessato, l'art. 34 del decreto prevede il collocamento nelle liste di disponibilità a retribuzione ridotta per un massimo di 24 mesi. In questo periodo l'interessato a diritto ad essere riassorbito anche in altre amministrazioni, se vengono fuori nuovi posti. E quindi le amministrazioni interessate non possono bandire i concorsi se prima non vengono riassorbiti i soggetti collocati in disponibilità. Ma se nemmeno in questo caso è possibile

trovare una nuova collocazione ai dipendenti in esubero, l'art. 34 del decreto legislativo 165/2001 prevede espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro.